

ASSOCIAZIONE CREATIVA, CULTURALE E TURISTICA

"MERAKI ETS"

Atto Costitutivo e Statuto

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di ottobre, fra i signori:

- Caruso Concetta, C.F.: CRSCCT87P43I754J, nata a Siracusa il 3 settembre 1987 e residente in via G. Cavalcanti 3, Palazzolo Acreide (SR)
- Fancello Fabio, C.F.: FNCFBA83M23H163B, nato a Ragusa il 23 agosto 1983 e residente in via G. Fava 7, Palazzolo Acreide (SR)
- Lo Magro Daniele, C.F.: LMGDNL86D13H163V, nato a Ragusa il 13 aprile 1986 e residente in via Antonino Uccello 6, Palazzolo Acreide (SR)

è costituita l'Associazione Creativa, Culturale e Turistica nella forma della associazione priva di personalità giuridica, disciplinata a norma del Titolo II Cap. III art. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata: **"Meraki ETS"**.

L'Associazione ha attualmente la propria sede sociale in via Giuseppe Fava 7, nel Comune di Palazzolo Acreide, provincia di Siracusa. Inoltre essa si riserva di costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2 - Caratteristiche

L'Associazione Creativa, Culturale e Turistica **"Meraki ETS"** è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci.

Essa non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione e sviluppo turistico.

L'Associazione può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come l'organizzazione di eventi in ambito artistico, letterario, teatrale, musicale e legato all'audiovisivo, la promozione di percorsi naturalistici e archeologici, l'edizione e la pubblicazione di testi e supporti audiovisivi di varia natura, con mezzi tradizionali o digitali e la partecipazione ad eventi rientranti nello scopo sociale.

Art. 3 - Oggetto sociale: scopi e attività

L'Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo, è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di



Caruso Concetta
Fancello Fabio
Lo Magro Daniele

interesse generale.

L'associazione persegue le proprie finalità, in particolare, essa ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività di tipo ricreativo, culturale, turistico, naturalistico, promozionale, del tempo libero, ambientale, educativo e di carattere sociale rivolte alla conoscenza, valorizzazione e promozione dei beni culturali e ambientali delle città della zona iblea. Si propone, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017.

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a) promuovere e trasmettere le tradizioni, gli usi, i costumi e la storia degli abitanti delle città della zona iblea, facendone conoscere i beni culturali e ambientali attraverso le seguenti attività: organizzazione di percorsi culturali tra le bellezze artistiche, architettoniche e ambientali delle città del territorio con l'eventuale ausilio di altre associazioni e guide turistiche; visite guidate o accompagnamenti a siti archeologici e luoghi di interesse naturalistico e culturale; valorizzazione della cucina tipica locale; promozione della letteratura, della musica e dell'audiovisivo sul territorio; promozione del territorio presso manifestazioni di interesse turistico-culturale, diffondendo materiale di tipo informativo;
- b) diffondere e trasmettere la cultura locale ad adulti e bambini, far conoscere tradizioni, miti, storia e leggende legate alle città del territorio e non solo;
- c) realizzare ed organizzare studi e iniziative a livello locale e interventi a carattere artistico, turistico e culturale, richiedendo, ove possibile, il contributo previsto dalle leggi dello stato, ad enti locali e organismi privati;
- d) organizzare manifestazioni ed eventi culturali, turistici, enogastronomici e sportivi, mostre, convegni, spettacoli teatrali, cinematografici e musicali;
- e) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, luoghi di interesse culturale e ricreativo, siti di interesse storico-culturale e archeologico, e collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, turistiche, ricreative, educative ed assistenziali;
- f) esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti;
- g) promuovere, anche attraverso i mezzi digitali, eventi organizzati dall'Associazione o in collaborazione con Enti pubblici o privati, creando materiale multimediale, fotografico, audiovisivo o cartaceo.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzione, anche attraverso la richiesta a terzi lasciti, donazioni o

Carlo
Fotofoto
Dentini

contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

L'Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee, in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali. Essa non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

Art. 4 - Modalità operative

L'Associazione si avvale, oltre che delle proprie strutture organizzative, anche di lavoro volontario, espletato da tutti coloro che intendono sostenere le iniziative, i programmi e gli scopi dell'Associazione.

Essa è caratterizzata dall'elettività e gratuità delle cariche amministrative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

In tale ambito, limitato al D. Lgs. 460/97, l'Associazione si riserva di svolgere attività commerciale e stipulare contratti relativi ad operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e di qualsiasi genere, al fine di procurarsi sia gli immobili destinati alla sede sociale e ad eventuali sedi periferiche, sia la titolarità di ogni altro bene o diritto di utile a consentire e migliorare l'efficienza della propria organizzazione.

Art. 5 - Associati

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi istituzionali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Si distinguono adesioni ordinarie e temporanee.

I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, che per il primo anno viene fissata in € 250, e degli eventuali contributi associativi

deliberati dal Consiglio Direttivo, in relazione alle diverse attività istituzionali, che verranno organizzate in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Tale quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata a quote di natura patrimoniale. La stessa è modificabile con voto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo. La maggioranza assoluta è costituita dalla metà più uno dei componenti.

Il rapporto associativo e le modalità associative ordinarie sono uniformi e volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Le adesioni a tempo limitato riguardano soci che usufruiscono dei servizi offerti dall'Associazione per intervalli di tempo prestabiliti (un giorno, un mese), senza acquisire il diritto di voto.

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiorenne, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia ed estratti a spese dell'Associazione.

I soci, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dal circolo stesso.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In particolare, l'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti norme:

- a) presentazione della domanda su apposito modulo;
- b) accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- c) delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver deliberato l'ammissione dei soci, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per:

- a) recesso volontario;
- b) decesso;
- c) mancato rinnovo della quota annuale, nei termini previsti dal Consiglio Direttivo;
- d) espulsione;
- e) sospensione.

Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

L'espulsione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:

- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto;
- b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) mancato pagamento della quota associativa;
- d) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione o ai soci.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettere raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione o alla sospensione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

L'associato espulso non può essere più ammesso.

Art. 7 - Gli Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 8 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, può essere *ordinaria* e *straordinaria*, ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Potranno prendere parte all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della

Caratti
Falutano
Demuy

quota annuale.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea delibera attraverso il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2 del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale. È altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo svolgimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. È inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno; in quest'ultimo caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del c.c. in quanto compatibile.

L'Assemblea ordinaria è convocata a mezzo email o con avviso scritto esposto presso la sede dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data fissata e adempie ai seguenti compiti:

- approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo e, se richiesto, il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è convocata a mezzo email o con avviso scritto spedito per posta ordinaria al domicilio di ogni socio almeno 10 giorni prima della data fissata e adempie ai seguenti compiti:

- decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
- esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate

Caratteristiche
Flores
Deulley

dal Consiglio Direttivo;

- delibera le modifiche al presente statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e le modalità di liquidazione;
- delibera sugli atti e contratti relativi a diritti immobiliari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli avvisi di convocazione devono contenere: la data, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a 1 ora.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza del numero legale, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ del numero legale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 consiglieri eletti fra i soci. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Esso rimane in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea o dimissioni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente e può attribuire incarichi particolari ai suoi componenti e costituire commissioni e settori di attività.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In caso ciò non fosse possibile, il Consiglio può nominare

Carattera
Folletto
Dinfi

altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di due consiglieri.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate a mezzo email o con avviso affisso presso la sede dell'associazione o con avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti.

Il Consiglio ha tutti i poteri dell'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare è compito del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- attraverso delibera annuale, decidere l'importo della quota associativa annua (anno sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno);
- predisporre le bozze di bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- deliberare sulle domande di ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- formulare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l'utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- adottare i provvedimenti di sospensione dei soci ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Egli ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo e di curare l'attuazione delle deliberazioni assunte, curando l'amministrazione dell'Associazione. Effettua, previo mandato del Consiglio Direttivo, qualsiasi operazione finanziaria necessaria o migliorativa per il funzionamento dell'Associazione, ivi inclusa l'accensione, la gestione e l'estinzione di rapporti di conto corrente bancari e postali.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo accertato, superiore a tre mesi, che crei grave pregiudizio alla vita associativa, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo accertato, superiore a tre mesi, che crei grave pregiudizio alla vita associativa ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

Art. 11 – Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro 56.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 12 - Patrimonio

Il mezzi finanziari sono costituiti dalle quote e dai contributi associativi,

determinati annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Modifiche dello Statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le modalità di cui al precedente art. 11. Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.

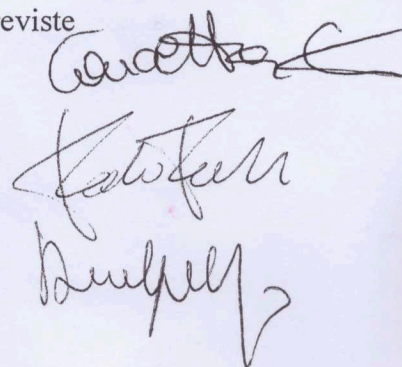
Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci, aventi diritto di voto, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

In casi di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017.

Art. 15 - Norma di rinvio

Per quanto non convenuto nel presente statuto si applicano le norme previste dalle leggi in materia.



Consiglio Direttivo eletto in fase di Costituzione

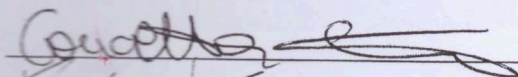
In fase di Costituzione i presenti deliberano all'unanimità e senza eccezione alcuna di attribuire le seguenti cariche di componenti del Consiglio Direttivo:

- Dott. Fabio Fancello, Presidente;
- Dott. Daniele Lo Magro, Vice Presidente;
- Dott.ssa Concetta Caruso, Tesoriere.

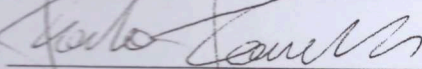
Gli eletti dichiarano contestualmente di accettare le cariche conferite e di impegnarsi a svolgerle in linea con gli scopi sociali.

Letto, approvato e sottoscritto,

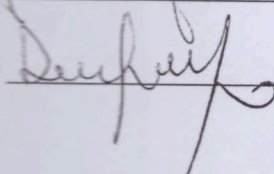
Concetta Caruso



Fabio Fancello



Lo Magro Daniele





Agenzia Entrate

D.P. Siracusa - U.T. Nota

Carta 3^a n. 421

del 16-10-2018

Ente € 200 e

(diecentoloro)

L'Addetto

Raffaella RUBINO

Firma su delega del Direttore Provinciale

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Angelo Buscema

Provvedimento di delega prot. n. 260 del 03/06/2019

Raffaella RUBINO